

Codice A1618A

D.D. 20 novembre 2025, n. 893

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Diniego e archiviazione dell'istanza di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel Comune di Piozzo (CN), Località Pià (Fg 15 mappali vari).



ATTO DD 893/A1618A/2025

DEL 20/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Diniego e archiviazione dell'istanza di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico nel Comune di Piozzo (CN), Località Pià (Fg 15 mappali vari).

1. PREMESSO CHE:

- in data 27/02/2025 (ns. prot. n. 00032792 del 28/02/2025) è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive G.A.L.Mongioie istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dal Sig. *omissisomissis*, per la realizzazione di piazzale a servizio dell'azienda agricola nel Comune di Piozzo (CN);

- l'intervento previsto interessava una superficie totale di 11.217 mq, di cui 2.432 mq boscati e con movimenti terra pari a 61.088,83 mc;

2. RICHIAMATE:

- la nota del 04/03/2025 (ns. prot. n. 00035057) del Settore scrivente con cui sono stati comunicati i motivi ostativi alla procedibilità in quanto l'istanza risultava parzialmente priva della documentazione obbligatoria;

- la nota del 14/03/2025 (ns. prot. n. 00041235 del 14/03/2025) con cui il SUAP territorialmente competente comunicava al Settore Tecnico Piemonte Sud la concessione della proroga alla ditta di 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta;

- la nota del 19/05/2025 (ns. prot. n. 00076870 del 19/05/2025) con cui il SUAP territorialmente competente ha trasmesso documentazione integrativa;

- la nota del 21/05/2025 (prot. n. 00078094) con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- la nota del 02/07/2025 (prot. n. 00100567) con cui il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Allegato A) ha comunicato le motivazioni per cui non appare possibile esprimere un parere favorevole, e di seguito riportato per estratto: *“... dovrà essere revisionato con un’opportuna soluzione tecnica, che preveda dei quantitativi ridotti di riporto, una fascia di rispetto al corso d’acqua presente a valle di almeno 10 metri circa, come prevista a progetto, ma dal ciglio superiore di sponda, mantenendo tale zona boscata. Dovrà essere inoltre dimostrata la compatibilità dell’intervento con il dissesto segnalato, evitando operazioni eccessive di riporto su zone già critiche, prevedendo eventualmente delle opere di ingegneria naturalistica, di contenimento per l’ampliamento del piazzale, limitato alle zone di monte. La strada interpoderale non appare esistente e la sua nuova realizzazione dovrà tenere conto delle distanze dalla scarpata sul Rio “Verame” e non seguire la linea di massima pendenza diventando potenzialmente una linea preferenziale di scorrimento delle acque...”*;

- la nota del 03/07/2025 (ns. prot. n. 00100970) del Settore scrivente con cui è stata comunicata una richiesta di revisione progettuale in conformità ai rilievi di cui al punto precedente;

- la nota del 20/10/2025 (prot. n. 00158627) con cui il Settore scrivente ha emesso un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 poiché non era stata ricevuta risposta alla comunicazione di cui al punto precedente;

- la nota del 03/11/2025 (ns prot. 00167183) del professionista incaricato con la quale chiede chiarimenti dei requisiti quali-quantitativi autorizzabili sul sedime di intervento in oggetto;

3. RILEVATO CHE:

- la nota in ultimo pervenuta da professionista è esclusivamente una richiesta di chiarimenti;

- a seguito della sopra citata corrispondenza non è pervenuta al Settore scrivente documentazione integrativa/sostitutiva, al fine di sopperire ai rilievi e prescrizioni comunicati, pertanto permangono i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza resi noti al richiedente;

- occorre concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento conclusivo dell’endoprocedimento di competenza del settore scrivente;

4. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce il diniego e l’archiviazione dell’istanza ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP G.A.L. Mongioie, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all’adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

determina

A. DI DARE ATTO CHE:

- sono decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990;

- non sono pervenute osservazioni entro e oltre i termini, alla nota del 20/10/2025 (prot. n. 00158627) del Settore scrivente e della nota del 02/07/2025 (prot. n. 00100567/A1816B) del Settore Tecnico Regionale di Cuneo che si intende integralmente richiamata come parte integrante, allegato alla presente (Allegato A);

- la mancata presentazione della documentazione costituisce motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta in data 27/02/2025 (ns. prot. n. 00032792 del 28/02/2025).

B. DI NON ACCOGLIERE e conseguentemente ARCHIVIARE per quanto sopra ed in premessa, l'istanza ai sensi della L.R. n. 45/1989 presentata dal Sig. *omissis*.

C. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

D. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del parere non favorevole (Allegato A) espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive G.A.L Mongioie per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

D. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo